



Imposta sulla birra

Istruzione per le birrerie indigene

1. Imposta sulla birra

La birra contenente alcol e le miscele di bevande basate sulla birra soggiacciono all'imposta sulla birra. L'imposta è calcolata in funzione della **gradazione della birra (gradi Plato)**, sulla base del **tenore di mosto iniziale** (legge sull'imposizione della birra; LIB; RS 641.411).

La tariffa d'imposta si suddivide in 3 categorie:

Birra leggera (fino a 10.0 gradi Plato)	fr. 16.88 per ettolitro
Birra normale e birra speciale (da 10.1 a 14.0 gradi Plato)	fr. 25.32 per ettolitro
Birra forte (da 14.1 gradi Plato)	fr. 33.76 per ettolitro

Per le piccole birrerie economicamente indipendenti con una produzione annua inferiore a 55'000 ettolitri si applica l'**imposta di fabbricazione a canone con aliquote ridotte** (fino al 40%).

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC fonda la determinazione provvisoria dell'imposta sulla presunta produzione annua. Qualora sulla base dell'effettiva produzione annua, la determinazione provvisoria dell'imposta risulti errata, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC fissa definitivamente l'imposta l'anno successivo.

In caso di miscele di birra, la quantità determinante di birra è calcolata sulla base delle percentuali indicate nella ricetta.

2. Obbligo fiscale e obbligo del conteggio

È il fabbricante a essere soggetto all'imposta. Il debito fiscale sorge al momento della prima operazione, ovvero quando la birra viene messa in commercio, consegnata a negozi, ristoranti, associazioni, privati o altri acquirenti svizzeri.

Il fabbricante deve conteggiare ogni trimestre o anno il fatturato. Occorre trasmetterci la relativa **dichiarazione fiscale elettronica** per la birra entro il **20° giorno del mese successivo** al trimestre/anno in questione. L'imposta dovuta deve essere versata entro il **30° giorno del mese successivo** al trimestre/anno (vedere grafica seguente). In caso di pagamento tardivo un'interesse moratorio è dovuto.

Istruzione per le birrerie indigene



3. Stabilimento di fabbricazione

È considerato stabilimento di fabbricazione l'insieme dei locali strutturalmente uniti, nei quali si trovano gli impianti necessari per fabbricare, trattare, travasare e immagazzinare la birra.

4. Miscele di bevande basate sulla birra

Le miscele di birra con bevande non alcoliche o con prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione (p.e. vino o sidro) sono **sogetti all'imposta sulla birra**. Per il calcolo del tenore di mosto iniziale delle miscele di birra non si tiene conto della percentuale di zucchero aggiunto alla birra o del tenore di zucchero della bevanda miscelata.

5. Birra analcolica

La birra il cui **tenore alcolico non supera lo 0.5 per cento del volume** è esente dall'imposta. La birra non alcolica viene trattata come la birra alcolica relativa all'obbligo di avviso, registrazione, controllo e disposizione penale.

6. Eliminazione e perdita della birra

Il fabbricante ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC se nello stabilimento di fabbricazione si è verificata un'eliminazione della birra. La Quantità fino a **1'000 litri per caso** non devono essere comunicati, ma devono risultare nell'inventario. Una perdita della birra sia essa pronta all'uso o no deve anche risultare nell'inventario.

7. Restituzione dell'imposta

Il fabbricante ha diritto alla restituzione dell'imposta, se la birra da lui fabbricata, sul territorio doganale è **esportata sotto sorveglianza doganale**. La restituzione dell'imposta sulla birra è richiesta nella dichiarazione d'esportazione DE mediante il **codice d'imposizione 29** e l'annotazione «**richiesta la restituzione dell'imposta sulla birra**». Nella DE, nel campo relativo alla quantità supplementare, dev'essere indicata la quantità di litri. La restituzione dev'essere richiesta, entro un'anno, tramite dichiarazione fiscale elettronica per la birra. La decisione d'imposizione all'esportazione è la base per le restituzioni (a conservare nella birreria per iscritto o elettronicamente).

Istruzione per le birrerie indigene

8. Esenzione fiscale

La birra è esente dall'imposta qualora non sia utilizzata a scopo voluttuario bensì a scopo commerciale nella fabbricazione di altre derrate alimentari o di prodotti cosmetici e farmaceutici. È parimenti esente dall'imposta la birra utilizzata nella fabbricazione di bevande distillate.

Per la birra esente il contribuente deve chiedere l'esenzione all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC prima del sorgere del credito fiscale.

9. Birrerie casalinghe e «per hobby»

Sono esenti dall'imposta fino a **400 litri di birra** per anno civile, fabbricati da **privati** in impianti ed economie domestiche propri e **consumati gratuitamente** ed esclusivamente da loro stessi, da membri della famiglia e da ospiti.

I membri di un'associazione che fabbricano birra in impianti appartenenti a quest'ultima possono produrne fino a **800 litri** per anno civile destinati esclusivamente al **consumo personale gratuito**.

Se la quantità fabbricata supera queste direttive, la **quantità eccedente** è soggetta all'imposta. La birra consegnata a terzi (gratuitamente o verso pagamento) è in ogni caso assoggettata all'imposta.

Le ditte individuali, le società di persone e di capitali (p. es. Srl/SA) non sono **in nessun caso** autorizzate ad applicare la riduzione. La birra fabbricata è interamente assoggettata all'imposta.

10. Tenuta dei libri contabili

In merito alla fabbricazione e alla vendita della birra, le birrerie devono documentare quanto segue:

- movimenti e consumo delle materie prime per la fabbricazione della birra (entrata e uscita, perdite, residui ecc.);
- fabbricazione della birra (quantità di decotti, mosto cotto, tenore si mosto iniziale);
- travaso della birra
- birra di ritorno;
- perdita e distruzione della birra;
- inventario delle materie prime per la fabbricazione e della birra (alla fine dell'anno di fabbricazione o dell'anno civile);
- vendite, consegna gratuita e consumo personale di birra.

In linea di massima le birrerie possono decidere come effettuare la documentazione. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC può prescrivere la forma di gestione di contabilità.

11. Locali di mescita uniti agli stabilimenti di fabbricazione

Nei locali di mescita uniti agli stabilimenti di fabbricazione la birra può essere fornita solo in recipienti. La fornitura diretta, segnatamente tramite tubazioni o da serbatoio di stoccaggio, è di principio vietata.

Su richiesta del fabbricante, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC può accordare deroghe, se la quantità di birra soggetta a imposta può essere inequivocabilmente determinata.

Istruzione per le birrerie indigene

12. Rinuncia alla riscossione dell'imposta

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC rinuncia alla riscossione dell'imposta per gli importi **inferiori a 10 franchi** per dichiarazione fiscale. Ciò significa che l'importo dell'imposta non deve essere versato, ma occorre tuttavia trasmettere la dichiarazione fiscale elettronica per la birra.

13. Registrazione ePortal e prescrizioni commerciali

Le birrerie fanno la registrazione nel ePortal dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC autonomamente e trasmettono la dichiarazione fiscale, ogni trimestre o anno (produzione annuale <100 hl; per via elettronica con applicazione BierA).

La birra ceduta a terzi deve essere conforme alle disposizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari (ODerr; [RS 817.02](#); [RS 817.022.12](#)). L'Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, e i laboratori cantonali delle derrate alimentari rilasciano informazioni in merito a tali prescrizioni.

Il commercio con bevande alcolice è soggetto alla legislazione cantonale.

14. Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Indipendentemente dalle disposizioni relative all'imposta sulla birra, i fabbricanti sono tenuti a chiarire, se devono registrarsi come contribuenti IVA. L'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale Imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna (tel. 031 / 322 21 11, www.estv.admin.ch), rilascia informazioni in merito.

15. Contatti

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Imposte sul tabacco e sulla birra
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont

bier@bazg.admin.ch

Tel. 058/462 65 00